



DPIA

ex art. 35 GDPR

IL CONTESTO NORMATIVO DEL DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Il *Data Protection Impact Assessment* (per brevità anche DPIA) è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (*principio di accountability*), in quanto soccorre e sostiene il Titolare del trattamento non soltanto nel rispettare e far rispettare le prescrizioni del GDPR, ma anche nel dimostrare di aver adottato le misure idonee a mitigare il rischio durante tutte le fasi trattamentali. In altri termini, la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati è una procedura di

risk

“ART. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi

La disciplina sul DPIA, contenuta nel GDPR, deve essere integrata anche da quanto specificato dal WP29 (oggi *European Data Protection Board* - EDPB) nelle linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché i criteri per stabilire se un trattamento possa o meno presentare un rischio privacy più o meno

In particolare, le linee guida citate ampliano l'obbligatorietà della valutazione di impatto, oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all'art. 35, par. 3, GDPR, anche in quelli che comportano la comunicazione di dati su larga scala tra diversi titolari e/o trattamenti sistematici di dati genetici o sanitari, tenendo conto del volume dei dati, della durata e dell'attività di trattamento.

Il presente documento è, inoltre, uno strumento dedicato alla valutazione del rischio ed ha lo scopo di fornire informazioni basate sia su evidenze che su metodi di analisi, al fine di rendere agevole l'adozione di decisioni informate circa il trattamento di particolari rischi. Le informazioni ottenute consentono, quindi, di identificare i fattori determinanti, gli eventi potenzialmente dannosi e suggerire le azioni correttive possibili da mettere in atto per prevenire la ripetizione degli eventi stessi. Nella prospettiva della gestione del rischio privacy, tale documento risponde al principio fondamentale dell'*accountability*, intesa quale dimostrazione di come il titolare del trattamento abbia posto in essere tutte le misure di sicurezza volte a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

La responsabilizzazione, quale obbligo di rendere conto di ciò che si fa e ciò che si fa fare, rappresenta il fulcro della nuova frontiera della privacy in quanto aspetto essenziale per l'esercizio di una corretta ed efficace *governance*.

Il Regolamento UE 2016/679 pone, altresì, la necessità di rendere conto anche dell'adozione di comportamenti proattivi, tali da “*dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del GDPR*” (artt. 23-25, in particolare,

Ne consegue, dunque, che è affidato al Titolare del trattamento dei dati il compito di decidere autonomamente le modalità, le misure di sicurezza e i limiti del trattamento stesso, nel rispetto delle disposizioni normative ed alla luce dei criteri indicati nel Regolamento UE, oltre che a quelli indicati dall'ordinamento interno (Codice Privacy - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) e rispetto alle Linee Guida e Regole Deontologiche previste

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese *"data protection by design and by default"* (art. 25 GDPR), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio e per impostazione predefinita le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento stesso e tutelare i diritti e le libertà degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento viene svolto e dei rischi connessi. Fondamentali fra tali attività sono quelle relative al successivo criterio del rischio inerente al trattamento; quest'ultimo è da ritenersi, infatti, come il rischio capace di impattare negativamente sulle libertà e sui diritti degli interessati (considerando 75-77). Tali criticità dovranno essere analizzate attraverso un apposito processo di valutazione (artt. 35 e 36 GDPR) tenendo conto dei rischi noti o ipotizzabili e delle misure tecniche, fisiche e organizzative che il Titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi. In ossequio a tali criteri, il presente documento viene redatto in base alle tecniche ed alle modalità della norma ISO/IEC 31000:2018, *"Risk Management – Principles and guidelines"*, che descrive in dettaglio il processo logico e sistematico che porta alla

La *ratio* della scelta risiede nella necessità di conferire connotati positivi alla gestione del rischio, anche attraverso la percezione dello stesso come opportunità, mediante una lettura del pericolo quale possibilità di innovazione. Ulteriore ed importante elemento di valutazione è il contenuto dello standard ISO/IEC 31010:2009 (*Risk Management e Risk Assessment Techniques*) ove vengono riportati i concetti della gestione dei rischi e le diverse tecniche atte alla loro valutazione nei diversi ambiti. È, infine, doveroso adeguarsi alle disposizioni contenute nelle norme:



ISO/IEC 29134:2017 (*"Information technology — Security techniques — Guidelines for privacy impact assessment"*) che indica linee guida applicabili a tutte le tipologie di strutture, pubbliche e private, al fine di creare, organizzare ed implementare progetti GDPR compliant;



ISO/IEC 27002:2017 (*"Information Technology - Security techniques - Code of practice for information security controls"*) che indica le linee guida per gli standard di sicurezza delle informazioni organizzative e pratiche di gestione della sicurezza delle informazioni, compresa la selezione, l'implementazione e la gestione dei controlli;



ISO/IEC 27005:2018 (*"Information security risk management"*) che, è in parte applicabile anche alla valutazione del rischio connesso al trattamento dei dati personali; assumono importanza determinante le appendici dedicate all'approfondimento di alcuni aspetti della gestione dei rischi e, in particolare, quella relativa al catalogo delle minacce;



ISO/IEC 27701:2019 ("*Security techniques -- Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management -- Requirements and guidelines*") che fornisce requisiti e linee guida per costruire, implementare, mantenere e migliorare costantemente un PIMS (*Privacy Information Management System* o sistema di gestione delle informazioni sulla privacy), sia qualora l'organizzazione operi come titolare del Trattamento (*Data Controller*), che come Responsabile (*Data*



ISO 31000:2018 ("*Risk management -- Principles and guidelines*") fornisce principi e linee guida generali per la gestione del rischio ed è applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni. La ISO 31000 può essere applicata a qualsiasi tipo di rischio e nel corso dell'intero ciclo di vita di un'organizzazione, in merito a molteplici attività come la definizione di strategie e decisioni, operazioni, processi, funzioni,

In conclusione, il rischio può essere definito come la combinazione delle probabilità di un evento e della gravità delle sue conseguenze. Qualunque tipo di iniziativa implica potenzialmente eventi e conseguenze che rappresentano possibili benefici (elementi positivi) o minacce alla sicurezza dell'attività trattamentale posta in

I principali impatti sui diritti e le libertà degli interessati, qualora il rischio di accesso illegittimo, modifica indesiderata e/o perdita di dati dovesse concretizzarsi, sono rappresentati da:

- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti;
- discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- frodi;
- perdite finanziarie;
- decifratura non autorizzata alla pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale;
- conoscenza da parte di terzi non autorizzati;
- qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;
- danni fisici o psicologici.

Le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio di accesso illegittimo, modifica indesiderata e/o perdita dei dati personali consistono in:

- danni fisici, ossia azioni offensive finalizzate a distruggere, esporre, alterare, disabilitare, sottrarre o ottenere l'accesso non autorizzato a risorse fisiche come l'infrastruttura, l'hardware o l'interconnessione. Rientrano in questa categoria atti di vandalismo, furto, sabotaggio, perdita di informazioni e attacchi massivi riguardanti qualsiasi tipo di infrastruttura, anche quella Internet;
 - eventi naturali, ossia eventi che possono distruggere, danneggiare o rendere irrecuperabili risorse fisiche come l'infrastruttura, l'hardware o l'interconnessione (ad esempio fenomeni climatici, incendi, allagamenti, ecc.);
 - perdita di servizi essenziali, ossia interruzioni, perdite o malfunzionamenti dei servizi accessori fondamentali per il corretto funzionamento dell'infrastruttura hardware o di interconnessione alle reti informatiche e dati (ad esempio interruzioni nei collegamenti di rete, blackout);
 - disturbi, ossia disturbi elettromagnetici o di contorno che possono causare interruzioni o malfunzionamenti dell'infrastruttura hardware o di interconnessione (ad esempio disturbi di rete di tipo intermittente o continuo);
 - compromissione di informazioni, ossia azioni mirate ad ascoltare, interrompere o prendere il controllo di una comunicazione di terzi senza il consenso. Le minacce 'legali' comprendono la violazione di norme e leggi, nonché il mancato rispetto dei requisiti contrattuali da parte di prestatori di servizi verso gli utilizzatori dell'infrastruttura di rete (ad esempio furto di documenti o di supporti di
- problemi tecnici, definiti come guasto o malfunzionamento. Ne sono esempi guasti o interruzioni di dispositivi di rete o sistemi, bug di software o errori di configurazione. Le 'interruzioni' sono disordini inattesi del servizio o riduzione della qualità che scendono al di sotto di un livello richiesto (ad esempio problemi ai software, uso dei servizi da parte di persone non autorizzate);
- azioni non autorizzate, ossia azioni che mirano ai sistemi, alle infrastrutture e/o alle reti mediante azioni dannose. Le minacce comuni sono generalmente definite come attacchi informatici e azioni correlate (ad es. spam, malware, spyware, botnet, manipolazione di hardware e software, alterazioni delle configurazioni, DDoS, sfruttamento di bug dei software, violazione di dati, furto di identità);
 - compromissione di funzioni, ossia un danno involontario o accidentale che si riferisce a distruzione, danni fisici e perdite di informazioni per lo più dovuti ad alterazioni del sistema o all'utilizzo inadeguato dei sistemi;
 - attacchi di ingegneria sociale, ossia danni veicolati attraverso una serie di tecniche basate su processi cognitivi di influenzamento, inganno e manipolazione che, sfruttando l'ingenua disponibilità e buona fede, nonché l'ignoranza e poca attenzione della vittima, sono finalizzate all'ottenimento di informazioni riservate o



Data di creazione: 24/06/2026

A) CONTESTO

Studio e ricerca scientifica nel campo oncologico prospettico

1) Finalità del trattamento

- *Studio e Ricerca Scientifica*
- *Sperimentazione Clinica*

2) Categorie di interessati

- *Pazienti*

3) Numero di interessati

- *Oltre i 1000*

4) Sono somministrate le informazioni privacy all'interessato

- *SI*

5) Come sono rese all'interessato le informazioni privacy?

- *Consegna diretta all'interessato*
- *Tramite sito web istituzionale*

**6) Sono previste modalita' per l'esercizio dei diritti dell'interessato?
(quali, il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità dei dati, di opposizione)**

- *Si*

7) Quali sono le modalita' per l'esercizio dei diritti dell'interessato?

- *Tramite raccomandata A/R*

- *A mezzo mail/PEC*

8) Categorie di dati personali

- *Dati anagrafici pseudonimizzati*

- *Dati antropometrici*

- *Campioni biologici*

- *Dati genetici*

- *Dati relativi alla salute/sanitari*

9) Elencare le attività di trattamento effettuate

- *Raccolta direttamente dall'interessato*

- *Registrazione*

- *Conservazione*

- *Organizzazione*

- *Consultazione*

- *Elaborazione*

- *Selezione*

- *Estrazione*

- *Raffronto*

- *Utilizzo*

10) Modalità di conservazione

- *Digitale*

- *Cartacea*

11) Cancellazione

- *Sino al raggiungimento delle finalità di trattamento*

12) Categorie di destinatari

- *Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR*

- *Persona Autorizzata per Designazione ex art. 29 GDPR e 2 quaterdecies Codice Privacy*

13) Piattaforme, dispositivi e/o applicativi utilizzati nell'ambito dell'attività di trattamento in esame

- *file excel, RedCap, SPSS, MedCalc, Lunit SCOPE IO*

14) Avviene un trasferimento di dati personali al di fuori dei confini nazionali?

- Si

15) Trasferimento verso paesi ue/see

- Non applicabile

16) E' previsto un trasferimento verso organizzazioni internazionali?
(es. oms; cdc; fao; onu)

- No

17) Avviene un trasferimento verso altri paesi extra ue?

- Si

18) Trasferimento presso paesi extra ue con decisione di adeguatezza ex art. 45 gdpr

- Non applicabile

19) Altri paesi extra ue (inserimento manuale paese non ricompreso nell'elenco precedente)

- Corea del Sud

20) Condizioni applicabili al trasferimento

- Clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione UE ex art 46 GDPR

- Presenza di garanzie adeguate ex art. 46 GDPR

21) Base giuridica del trattamento ex art. 6 gdpr

- Consenso interessato (art. 6, par. 1, lett. A)

22) Base giuridica del trattamento ex art. 9 gdpr

- *Consenso rafforzato dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. A)*

23) Tipologia di trattamento

- *Utilizzo di tecnologie innovative quali IoT, AI, assistenti vocali online con scanning vocale e testuale, dispositivi wearable, wi-fi tracking*
- *Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili quali minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti e richiedenti asilo*

24) Nomina delle persone autorizzate per designazione

- *Si*

25) Nomina dei delegati al trattamento

- *Si*

26) Nomina dei responsabili del trattamento

- *Si*

27) Elaborazione ed adozione di policy privacy aziendali

- *Si*

28) Quali?

- *Policy ritiro dei referti online; policy informazioni privacy; policy password; policy chiavi*

29) Controllo degli accessi fisici

- *Si*

30) Quali?

- Accesso all'archivio cartaceo consentito esclusivamente al personale autorizzato

31) Formazione del personale

- Si

32) Altra misura di sicurezza fisica e/o organizzativa implementata

- n/a

B.2) MISURE DI SICUREZZA TECHICHE

33) Crittografia database

- Non Applicabile

34) Sistema operativo workstation

- Windows

35) Aggiornamento sistema operativo

- Windows SI

36) Configurazione workstation

- Utente con restrizioni

37) Tecniche di anonimizzazione

- Non Applicabile

38) Tecniche di pseudonimizzazione

- *Pseudonimizzazione randomizzata al documento*

39) Partizionamento

- *Non Applicabile*

40) Controllo degli accessi logici

- *SI*

41) Quali strumenti vengono utilizzati?

- *tramite password*

42) Tracciabilità

- *Si*

43) Quali strumenti vengono utilizzati?

- *sistema di Audit Log di Microsoft 365 per garantire la tracciabilità completa delle attività svolte sui file e sui dati*

44) Misure anti malware

- *Anti-malware*

45) Backup

- *Backup continuo*

46) Sicurezza dei canali informatici

- Non Applicabile

C) DPIA

47) Vengono applicate e/o osservate linee guida, best practice di settore, norme uni/iso/iec, codice di condotta, regolamenti aziendali etc.?

- Sì

48) La finalità di trattamento è specifica, esplicita e legittima?

- Specifica: è ben delineata ed individuata nella finalità del Titolare di analizzare in modo approfondito, attraverso analisi di laboratorio, il microambiente immunitario del tumore (ovvero l'insieme delle cellule immunitarie e stromali che circondano le cellule tumorali) nei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) resecabile dopo trattamento con chemio-immunoterapia neoadiuvante;
Esplicita: sì, in quanto rappresentata agli interessati per il tramite delle Informazioni privacy ex art. 13 GDPR sottoposte all'attenzione di questi mediante consegna diretta, contenenti il modulo di consenso al trattamento dei dati in calce;

Legittima: in quanto conforme alla normativa privacy, poiché è sorretta da un'idonea base giuridica del trattamento e, nello specifico: art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, nonché art. 9, par. 2, lett. a) GDPR, in quanto "l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali".
in quanto conforme alla normativa privacy, poiché è sorretta da un'idonea base giuridica del trattamento e, nello specifico: trattamento necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici sulla base del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. j) GDPR.

49) Come viene rispettato il principio di minimizzazione dei dati?

- Sono trattati esclusivamente i dati necessari al perseguimento della finalità del Titolare, consistente nella volontà di analizzare in modo approfondito, attraverso analisi di laboratorio, il microambiente immunitario del tumore (ovvero l'insieme delle cellule immunitarie e stromali che circondano le cellule tumorali) nei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) resecabile dopo trattamento con chemio-immunoterapia neoadiuvante. Difatti, i dati personali oggetto di raccolta risultano fondamentali per l'esecuzione dell'attività trattamentale descritta nel contesto; pertanto, i dati raccolti risultano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla specifica finalità, con la conseguenza che il trattamento è legittimo e proporzionato rispetto alla finalità che il Titolare del trattamento intende perseguire

50) Quali potrebbero essere i principali impatti sui diritti e le libertà degli interessati se il rischio di accesso illegittimo dovesse concretizzarsi?

- Perdita del controllo dei dati personali

- *Discriminazione*
- *Decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione*
- *Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale*
- *Conoscenza da parte di terzi non autorizzati*

51) Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

- *Danni fisici*
- *Compromissione di informazioni*
- *Problemi tecnici*
- *Azioni non autorizzate*
- *Attacchi di ingegneria sociale*

52) Quali sono le principali fonti di rischio?

- *Fonti umane interne*
- *Fonti umane esterne*

53) Quali potrebbero essere i principali impatti sui diritti e le libertà degli interessati se il rischio di modifica indesiderata dei dati dovesse concretizzarsi?

- *Limitazione dei diritti*
- *Discriminazione*

54) Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

- *Danni fisici*
- *Azioni non autorizzate*

55) Quali sono le principali fonti di rischio?

- *Fonti umane interne*
- *Fonti umane esterne*

56) Quali potrebbero essere i principali impatti sui diritti e le libertà degli interessati se il rischio di perdita di dati dovesse concretizzarsi?

- *Limitazione dei diritti*
- *Discriminazione*

57) Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

- *Danni fisici*
- *Eventi naturali*
- *Perdita di servizi essenziali*
- *Azioni non autorizzate*
- *Compromissione di funzioni*

58) Quali sono le principali fonti di rischio?

- *Fonti umane interne*

- *Fonti umane esterne*

- *Fonti non umane*